



# Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011  
pec: [protocollo.castrolibero@asmepec.it](mailto:protocollo.castrolibero@asmepec.it) – Codice Fiscale 80003730787

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 18-06-2020

OGGETTO:

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.**

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto, del mese di giugno, alle ore 16:20, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Straordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	CONSIGLIERE	CARICA	PARTECIPAZIONE
1.	Greco Giovanni	Sindaco	Presente
2.	Greco Orlandino	Consigliere	Presente
3.	Serra Francesco	Consigliere	Presente
4.	Gangi Angelo	Consigliere	Presente
5.	Primicerio Bruna	Consigliere	Presente
6.	Perrotti Nicoletta	Consigliere	Presente
7.	Ricchio Raffaella	Consigliere	Presente
8.	Porcaro Marco	Consigliere	Presente
9.	Buono Annamaria	Consigliere	Presente
10.	Calvelli Francesco	Consigliere	Presente
11.	Figliuzzi Aldo	Consigliere	Presente
12.	Mannarino Anna Giulia	Consigliere	Presente
13.	Anselmo Michaela	Consigliere	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso,  
Presiede la Presidente del Consiglio Bruna Primicerio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA**

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 12-06-2020

Il Responsabile  
Paola Ruffolo

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 15-06-2020

Il Responsabile  
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

In prosecuzione di seduta;

La **Presidente** del Consiglio introduce il 5° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE”**.

Relaziona sulla proposta di deliberazione il **Sindaco**: *“Grazie Presidente. Il regolamento generale delle entrate tributarie sostituisce quello approvato nel 2017, l'articolo 64, parte prima, e l'articolo 6 ,parte seconda. Prende le mosse dall' adeguamento, la legge numero 160 del 27 dicembre 2019, quindi la legge di bilancio 2020: all' articolo 1 comma dal 792 al 815 che ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento della riscossione coattiva delle Entrate, cosiddette accertamento esecutivo: articolo 16 commi 4 e 5 e seguenti . Voluta appunto dall'amministrazione comunale per uniformare, armonizzare in modo chiaro, preciso e trasparente l'ambito delle entrate tributarie proprie, in particolare IMU e TARI, puntando ad una maggiore pubblicità in termini di informazione, di un rapporto migliore con i contribuenti con l' obiettivo, la finalità, di ridurre possibili contenziosi ma nell'intento, in particolare, di promuovere un rapporto di compliance, di co- governance tra Ente impositore e contribuente improntato al principio di collaborazione , buona fede reciproca, con la prospettiva dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo per soffermarsi maggiormente nell'attività di supporto al cittadino attraverso attività di supporto fiscale; pertanto è un lavoro ex ante, a cui mi riferisco, e anche ex-post. Si segnala una particolare attenzione ad alcuni punti che riguardano questo regolamento, in particolare alle dilazioni di pagamento, l' articolo 22 ; leggo esattamente il titolo dell'articolo della dilazione del pagamento, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento o riscossione coattiva e abbiamo ovviamente puntato di più su questo articolo perché è uno snellimento della documentazione per accedere alla dilazione. Servirà, poi leggeremo magari l'articolo in maniera più precisa, una semplice autodichiarazione dello stato di temporanea difficoltà economica per persone fisiche e ditte individuali. L'abbassamento della rata minima da € 100 a € 50; un aumento della dilazione fino a 72 rate, adesso vedremo nello specifico, che è il massimo previsto dal legislatore ; l'aumento dell' importo per cui è necessario prestare una garanzia , una fideiussione bancaria per l'appunto, quando l'importo è di € 30.000, prima era di € 5.000, e una un'apposita regolamentazione dell'Istituto del ravvedimento operoso nella parte seconda con cui i contribuenti possono versare sanzioni e interessi ridotti in modo spontaneo senza ricorrere alla riscossione coattiva. Mi soffermo su questo punto perché è molto importante ad esempio, sempre l'articolo 22 comma 3 al fine di ottenere la dilazione, il debitore ,il contribuente che ha un debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale deve presentare apposita domanda allegando all'istanza la documentazione come vi è nel regolamento, quindi se l'importo del debito è al di sotto dei €2.000,00 entro i € 2.000 per persone fisiche, ditte individuali, persone giuridiche, basta una semplice dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà economica; per importi superiori a € 2.000, quindi 2000 eccedenti ,per quanto riguarda persone fisiche e ditte individuali basta una semplice dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà economica, mentre per le persone giuridiche, una valutazione necessaria economica e ovviamente dello stato patrimoniale e della situazione finanziaria dell'impresa. Al comma 4, come dicevo prima, in relazione all'entità della somma da versare e del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore può essere concessa la ripartizione di un pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto ovviamente dall'ufficio(ringrazio la dottoressa Ruffolo e il tecnico Greco che hanno lavorato a questo regolamento) secondo uno schema: la rata minima come dicevamo è di € 50 per importi da 100 a 500 fino a 4 rate mensili e così via per salire fino ad importi ovviamente più*

*elevati per esempio da 2.000 a 6.000 24 rate mensili, da 6.000 a 20.000 più fino a 36 rate mensili per arrivare a 72 rate mensili se l'importo, il debito è di oltre € 60.000,00. Per importi superiori come dicevo prima a € 30.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da un soggetto specificatamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari assicurativi, intermediari, finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. Si è stabilito inoltre anche un'attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale proprio per incentivare, così vogliamo informare i contribuenti, a pagare e in modo che il comune non effettui la doverosa riscossione coattiva forzata che resta pur sempre un'attività molto invasiva che vorremmo noi tutti evitare ma che diventa necessaria quando non ci sono le condizioni di una sfera economica del contribuente che appunto molto, sempre molto difficile. Quindi si è stabilito, proprio per incentivare, di non arrivare a una riscossione coattiva forzata ma ad un'attività pre-coattiva e quindi di recupero stragiudiziale con un rapporto che è appunto alla pari con il contribuente, in modo che non si arrivi ad un contenzioso appunto diverso. I rimborsi e le compensazioni più ampie, facili nell'accesso, sono istituiti e regolamentati negli articoli 28 e 29; sono stati regolamentati, in virtù delle considerazioni precedenti, gli istituti anche deflattivi, mi riferisco dall'articolo 31 in poi, del contenzioso quindi cioè dell'interpello, l'autotutela e l'accertamento con adesione proprio per definire l'obbligazione tributaria prima di giungere al contenzioso presso le commissioni tributarie provinciali e regionali sempre con l'obiettivo di un auspicabile azzeramento del contenzioso tributario. Questo è quanto. Vista la regolarità tecnica, contabile e dell'organo di revisione chiedo l'approvazione di questo regolamento e l'immediata esecutività. Grazie."*

Non registrandosi altri interventi,

La **Presidente** propone al Consiglio di avvalersi della facoltà di votare per intero il testo del regolamento senza procedere a votazione per singolo articolo in base all'art. 28 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale.

Posta ai voti la proposta della **Presidente**, la stessa viene approvata all'unanimità.

Tutto ciò premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*"Vista la proposta di deliberazione dell'Area Tributi Politiche Socio Culturali Staff,*

**Premesso** che l'art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

**Preso atto** che la legge n. 16 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815, ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie al fine di:

- ✓ rendere conforme la disciplina delle entrate tributarie comunali alla nuova normativa;
- ✓ garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- ✓ stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

**Tenuto conto**, altresì, che il predetto regolamento definisce in particolare:

- ✓ la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- ✓ i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- ✓ i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- ✓ la dilazione dei pagamenti;
- ✓ gli istituti deflattivi del contenzioso;
- ✓ il ravvedimento operoso.

**Visto** l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale;

**Dato atto** che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D. L. 30 aprile 2019, n. 34 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997;

Rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ed ii;

Visto lo Statuto Comunale;

## **PROPONE**

- 1) **di approvare** il “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie”, composto da n. 62 articoli nella parte I e n. 6 articoli nella Parte II, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;
- 3) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 4) **di pubblicare** il presente regolamento in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune;
- 5) **di garantire**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci”.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tributi- Politiche Socio-Culturali e Staff, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE”;

Preso atto che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e dal parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Preso atto del parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

- 1) **di approvare** il “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie”, composto da n. 62 articoli nella parte I e n. 6 articoli nella Parte II, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;
- 3) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 4) **di pubblicare** il presente regolamento in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune;
- 5) **di garantire**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci”.

**Successivamente,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ravvisata l'urgenza di provvedere;**

**Con voti** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

**Dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

la Presidente del Consiglio  
Bruna Primicerio

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Caruso

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-06-2020**

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Caruso

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16-07-2020

N. 834 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 16-07-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
Infante Ivan